



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA
E ISTITUTI CULTURALI



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Centro Interdipartimentale Territorio Edilizia
Restauro Ambiente - CITERA

CONVENZIONE

T R A

MINISTERO DELLA CULTURA DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA
ISTITUTI CULTURALI NEL SEGUITO DENOMINATA **DGERIC**, C.F. N 97831180589,
CON SEDE E DOMICILIO FISCALE IN VIA MILANO 76 - CAP 00184, ROMA (RM)
RAPPRESENTATO DAL DIRETTORE DOTT. MARIO TURETTA

E

IL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE TERRITORIO EDILIZIA RESTAURO
AMBIENTE (C.I.T.E.R.A.) DI SAPIENZA, UNIVERSITÀ DI ROMA, NEL SEGUITO
DENOMINATO **CITERA**, C.F. N. 80209930587, CON SEDE E DOMICILIO FISCALE IN
ROMA VIA ANTONIO GRAMSCI 53 - CAP 00197, ROMA (RM) RAPPRESENTATO
DAL DIRETTORE PRO-TEMPORE PROF. FABRIZIO CUMO

VISTO l'art. 36 del D.P.R. 805/75;

VISTO l'art. 27 del D.P.R. 382/80 che prevede la possibilità di stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;

VISTO il decreto legislativo 29/93;

VISTA la legge 30 dicembre 2010 n.240 concernente "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTO l'art. 15 della Legge n. 241/1990 secondo cui "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

VISTO il comune interesse delle Parti, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali a collaborare nel campo della Ricerca e Sviluppo orientata alla innovazione attraverso la partecipazione a bandi europei e progetti di cooperazione internazionale.

VISTO il DPCM n.171 del 29/08/2014, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89", che istituisce la Direzione Generale Educazione e Ricerca, specificandone funzioni e compiti all'art. 13;

VISTO che, ai sensi del medesimo art. 13 “La Direzione Generale Educazione e Ricerca, ora Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali (d’ora in poi DG-ERIC), ex art. 14 del successivo DPCM n. 169 del 2/12/2019, svolge funzioni e compiti relativi al coordinamento, alla elaborazione e alla valutazione dei programmi di educazione, formazione e ricerca nei campi di pertinenza del Ministero”;

VISTO l’art. 151 comma 3 del D.lgv. n. 50 del 2016 come modificato dalla L. n. 120 del 2020;

STABILITO che le parti sono libere di coinvolgere, senza oneri, contributi e apporti di tutti gli istituti di cultura, di formazione e di ricerca europei ed esteri già operanti in Italia, pubblici e privati, oltre ad Accademie, Istituti e fondazioni senza fini di lucro;

STABILITO che il MiBACT si riserva, ove possibile e se ritenuta opportuna, la pubblicazione dei risultati di ogni attività congiunta svolta sotto il profilo tecnico-scientifico;

CONSIDERATO altresì che nessun costo aggiuntivo dovrà essere sostenuto dal MiBACT per svolgere concordemente tali attività, ad eccezione, ove occorrono, le spese correnti relative agli stipendi e alle indennità del personale dipendente, le spese di ammortamento di macchinari o attrezzature già in dotazione e le spese ordinarie per l’eventuale approvvigionamento di materiali di consumo necessari alle attività didattiche, materiali che potranno essere forniti dal MiBACT;

Tutto ciò premesso

- che le Parti, anche in considerazione delle recenti disposizioni legislative nazionali e comunitarie (Direttiva Europea 2014/24/EU, DM 560/2017), sono interessate ad una reciproca collaborazione finalizzata all’effettuazione di ricerche, sperimentazioni e applicazioni nell’ambito del BIM (Building Information Modeling) con soluzioni mirate alla catalogazione, modellazione e valorizzazione del patrimonio dei Beni Culturali ed in particolari degli edifici storici e dei luoghi di cultura;

- Che le parti, vista la recente emergenza sanitaria che sta limitando le possibilità di fruizione dei luoghi di cultura e più in generale di visita del patrimonio dei beni culturali, reputano necessario dare risposte concrete, innovative ed efficaci al bisogno di conoscenza, visitabilità e fruizione delle risorse culturali ed artistiche da parte dei cittadini in particolare attraverso gli strumenti digitali e di interattività via web;

- che è interesse delle Parti formalizzare attraverso apposito atto convenzionale il rapporto di collaborazione che si è instaurato, a titolo non oneroso, già nell’ambito della fase preliminare del progetto denominato “AD TEMPLUM PACIS - progetto integrato di gestione, fruizione e valorizzazione di villa Silvestri-Rivaldi” in via del Colosseo a Roma, per lo sviluppo di ricerche ed attività nell’ambito della digitalizzazione delle risorse e dei luoghi di cultura attraverso i metodi e strumenti specifici quali quelli di creazione di Virtual Tour, di modellazione in logica BIM (Building Information Modeling – processo di gestione delle informazioni degli edifici durante l’intero ciclo di vita), in logica GIS (Sistemi Informativi Geografici) e di notarizzazione delle informazioni relative alle risorse e ai beni culturali con tecnologie Blockchain.

- il comune interesse tra il Direttore Generale della DG-ERIC del MiBACT e il Direttore del Centro di ricerca interdipartimentale C.I.T.E.R.A della “Sapienza” Università di Roma,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse nella loro interezza costituiscono parte integrante della presente convenzione finalizzata alla istituzione e alla regolamentazione delle attività di formazione extrauniversitaria, secondo quanto previsto dall'art. 27 del D.P.R. 382/80, dall'art. 3 c. 12 del D.M. 31 gennaio 2006, a firma del Ministro dei beni e delle attività culturali, del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché dall'Ordinamento didattico della Scuola di specializzazione.

ART. 2

Le attività comuni sono finalizzate alla promozione pratica dello studio, della ricerca e dell'insegnamento delle metodologie innovative di rilievo e restituzione per finalità di restauro, specie in condizioni di criticità, di necessità e di urgenza, specificamente nel campo dell'architettura, dei monumenti, delle ville, dei giardini, dei parchi, dei centri storici, dei siti di interesse culturale e naturalistico, dei paesaggi. Nonché alla formazione di responsabili di sito e di personale specializzato e qualificato alla manutenzione e conservazione di tali plessi di beni. Le attività comuni mirano inoltre, per quanto possibile, a favorire il collegamento tra educazione e lavoro nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione italiana, in particolare con espresso riferimento agli articoli 1 e 9. La partecipazione alle attività comuni potrà quindi essere proposta nelle sedi competenti come requisito o titolo in caso di concorsi di assunzione presso il Ministero e presso Centro di ricerca interdipartimentale, ovvero presso altre amministrazioni.

ART. 3

Con il presente accordo e per tutta la durata prevista, le parti si impegnano ad una collaborazione scientifica concernente i seguenti temi di ricerca

- a. Studi e ricerche sullo sviluppo e l'utilizzo di progetti e applicazioni di tipo Digital Twin per i Beni culturali;
- b. Ricerche applicative su metodologie e tecnologie di Virtual Tour, di interazione web, di Story-telling e relative ad altre forme di Digital user experience per la valorizzazione dei luoghi di cultura e delle risorse culturali;
- c. Ricerca e sviluppo innovativo per l'elaborazione di contenuti culturali multimediali e 3D per il popolamento di virtual tour, con notarizzazione Blockchain di componenti BIM (Building Information Modeling) e H-BIM (Historical BIM), in particolare a partire dall'esperienza pilota già realizzata per Palazzo Rivaldi nell'ambito del progetto ATP presentato a LazioInnova;
- d. Ricerca e sviluppo per l'integrazione delle soluzioni digitali per il rilievo (LIDAR, droni e altre tecnologie di telerilevamento), l'indagine strumentale, la digitalizzazione e la modellazione delle risorse culturali nell'ambito delle iniziative di scuola cantiere promosse dalla DGERIC;
- e. Studi e ricerche sulle metodologie di integrazione delle logiche BIM e GIS per la valorizzazione dei beni culturali e la realizzazione di sistemi informativi innovativi per il settore;
- f. Ricerca e sviluppo di soluzioni H-BIM e Blockchain per il potenziamento delle iniziative di Digital Asset Management - DAM - avviate dalla DGERIC e dal MiBACT, anche orientate alla implementazione sperimentale di documenti tecnici dinamici associati ai beni, aggiornabili con modalità e tecnologie digitali proprie dei flussi informativi del BIM e in coerenza con le linee guida di catalogazione degli Istituti e del Ministero;
- g. Studi e ricerche sul tema dell'efficientamento energetico negli edifici storici anche con l'utilizzo di processi BIM per la gestione del ciclo di riqualificazione edilizia e

- manutenzione e per la definizione di metodologie innovative per diagnosi energetiche avanzata a partire dalla digitalizzazione del sistema edifico-impianto (BIM 7D);
- h. Attività di Cooperazione internazionale e potenziamento del network di partneriati sui temi definiti sopra.

ART. 4

Le Parti convengono che la collaborazione di cui al precedente art. 2 debba essere svolta a condizione di reciprocità.

ART. 5

Le parti dichiarano la propria disponibilità a promuovere:

- conferenze illustrative concernenti le attività svolte;
- attività di promozione e divulgazione della attività svolte e dei risultati ottenuti su piattaforme informatiche, networks e stampa;
- partecipazione congiunta a bandi competitivi internazionali, europei e nazionali.

Inoltre le parti si impegnano a programmare e sviluppare operativamente le seguenti attività:

- Incontri tematici informativi coinvolgendo il personale tecnico delle parti;
- attività di formazione e specializzazione in tema metodi e strumenti digitali ed elettronici specifici in relazione alle attività di ricerca e sviluppo sopra menzionate;
- redazione congiunta di documenti, pubblicazioni e articoli di alta valenza scientifica; ed a rendere effettiva la reciproca disponibilità di strutture, laboratori e strumentazioni;
- Scambi internazionali per le attività connesse ai cantieri scuola.

ART. 6

I Responsabili scientifici dell'accordo di collaborazione in argomento sono:

- per il Centro CITERA:

Prof. Fabrizio Cumo, Direttore del CITERA;

- per DG-ERIC:

Arch. Maria Adelaide Ricciardi, Funzionario, Responsabile scientifico.

ART. 7

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune. Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione, verranno effettuate previa intesa tra le Parti. In caso di risultati brevettabili, questi saranno di proprietà comune e verranno depositati congiuntamente, fatto salvo il diritto morale degli autori/inventori ai sensi delle vigenti leggi e nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo.

Con appositi accordi successivi verranno disciplinati gli aspetti inerenti la co-titolarità, la gestione della proprietà intellettuale e le azioni e attività rivolte alla valorizzazione, ed allo sfruttamento industriale e/o commerciale dell'invenzione e i relativi diritti patrimoniali.

ART. 8

Il presente Accordo non comporta oneri finanziari aggiuntivi. Eventuali specifiche attività operative anche comportanti oneri economici saranno oggetto di specifici protocolli attuativi.

ART. 9

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva delle parti per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azionario

istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine delle parti stesse.

L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'Art.2 del presente atto, richiederà il consenso della parte interessata.

ART. 10

Oltre alle forme sopra riportate, potranno essere individuate e realizzate anche altre modalità di collaborazione, nei termini ritenuti più idonei per il conseguimento dei fini di cui al presente accordo, che saranno oggetto, ove ritenuto opportuno dalle parti, di specifici protocolli attuativi.

ART. 11

Il presente accordo di collaborazione avrà durata di anni 3 a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo di tempo, previo accordo sottoscritto dalle parti. Alla scadenza dell'accordo le parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti nonché sugli obiettivi futuri.

ART. 12

Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo con preavviso di almeno 2 mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera raccomandata A.R., ovvero a mezzo PEC (indirizzo istituzionale).

ART. 13

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. L'utilizzo degli spazi della "Sapienza" sarà disciplinato dal "Regolamento per l'utilizzo temporaneo e/o occasionale dei locali e degli spazi interni ed esterni di proprietà dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" emanato con D.R. 469/2010.

ART. 14

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art.20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambe le parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'art.26 del D.Lgs 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

ART. 15

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente contratto, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma.

ART. 16

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'Art. 4 della tariffa parte seconda, allegata al DPR. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico alla parte richiedente.

ART. 17

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente per lo svolgimento delle attività o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre tali dati potranno essere comunicati, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui rispettivi diritti ed obblighi sanciti dall'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.

È garantito il diritto di accesso nei limiti previsti dalla legge n. 241/1990, D.Lgs. n. 33/2013, confermando che ogni singola Amministrazione si attiene al rispetto della normativa anticorruzione, dei piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza, dei codici di comportamento, atti conosciuti dalle Parti in quanto pubblicati on line nei siti istituzionali, sez. "Amministrazione Trasparente"

ART. 18

Referenti dell'attuazione del presente Accordo sono:

- il Centro di ricerca interdipartimentale CITERA presso la "Sapienza" Università di Roma:
Prof. Fabrizio Cumo, Direttore CITERA;

Coordinatore: Ing. Patrick Maurelli, responsabile del Laboratorio per il GIS, BIM e Digital Twin "Next City Lab" del CITERA;

- per la Direzione Generale Educazione, ricerca e istituti culturali : Responsabile per l'attuazione del presente atto:

il Dirigente del Servizio I-Ufficio Studi dott. Andrea De Pasquale;

Roma, 30 dicembre 2021


MINISTERO DELLA CULTURA

"SAPIENZA" UNIVERSITA' DI ROMA
IL CENTRO DI RICERCA
INTERDIPARTIMENTALE

C.I.T.E.R.A.

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE



Dott. Mario Turetta

Prof. Fabrizio Cumo

Rapporto di verifica


Verifica effettuata alla data 25/03/2022 alle 00:00:00 UTC.

1. File esaminato: "Convenzion citera_dgeric 30.12.21doc.pdf (1).p7m"

Il file *Convenzion citera_dgeric 30.12.21doc.pdf (1).p7m* è un documento elettronico di tipo CAdES (busta P7M con documento firmato).

- Impronta del file: 9eaa85384e890e02525104b67f8565b25430b0881ff25ea1617df1ae2d3cfdd3
- Algoritmo di impronta: SHA256

1.1 Schema di sintesi

Firmatario	Autorità emittente	Esito verifica
1) CUMO FABRIZIO	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3	

1.1.1 Firma n° 1 - CUMO FABRIZIO

La firma è integra e valida

La firma rispetta la Deliberazione CNIPA 45/2009

Questa firma è stata apposta da **CUMO FABRIZIO**, C.F./P.IVA **TINIT-CMUFRZ68M11H294N**, nazione **IT**, in data **25/03/2022 alle 10:38:20**.

Dettagli Certificato

- Common Name: **CUMO FABRIZIO**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **TINIT-CMUFRZ68M11H294N**
- Titolo: **Non disponibile**
- Organizzazione: **Non disponibile**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **2367e58dd79f07cf68efd87a42d9d93a**
- Rilasciato da: **ArubaPEC S.p.A. NG CA 3**
- Usi del certificato: **Non repudiation (40)**
- Scopi del certificato: **1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1**
- Validità: dal **23/04/2019 alle 02:00:00** al **23/04/2022 alle 01:59:59**
- Stato di revoca: **Il certificato NON risulta revocato**
- Verifica OCSP: Verifica online effettuata in data **25/05/2022 alle 17:00:24**

(Per i dettagli sul certificato dell'autorità emittente fare riferimento a [\[1.A.1.1\]](#))

✔ **Il certificato ha validità legale**

Il certificato è conforme al regolamento europeo UE 910/2014

Il certificato è conservato dalla CA per almeno **20** anni.

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme al regolamento europeo UE 910/2014

1.A Appendice

Certificati delle autorità radice (CA)

1.A.1.1 Dettagli Certificato


- Common Name: **ArubaPEC S.p.A. NG CA 3**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **Non disponibile**
- Titolo: **Non disponibile**
- Organizzazione: **ArubaPEC S.p.A.**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **6cad805e30383cc586f31fab2f6e95f7**
- Rilasciato da: **ArubaPEC S.p.A. NG CA 3**
- Usi del certificato: **CRL signature,Key certificate signature (6)**
- Scopi del certificato: **1.3.6.1.4.1.29741.1.1**
- Validità: dal **22/10/2010 alle 02:00:00** al **23/10/2030 alle 01:59:59**

2. File esaminato: "*Convenzion citera_dgeric 30.12.21doc.pdf (1).p7m*"

Il file *Convenzion citera_dgeric 30.12.21doc.pdf (1).p7m* è un documento elettronico di tipo CAdES (busta P7M con documento firmato).

- Impronta del file: **9eaa85384e890e02525104b67f8565b25430b0881ff25ea1617df1ae2d3cfdd3**
- Algoritmo di impronta: **SHA256**

2.1 Schema di sintesi

Firmatario	Autorità emittente	Esito verifica
1) CUMO FABRIZIO	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3	

2.1.1 Firma n° 1 - CUMO FABRIZIO

La firma è integra e valida

La firma rispetta la Deliberazione CNIPA 45/2009

Questa firma è stata apposta da **CUMO FABRIZIO**, C.F./P.IVA **TINIT-CMUFRZ68M11H294N**, nazione **IT**, in data **25/03/2022 alle 10:38:20**.

Dettagli Certificato

- Common Name: **CUMO FABRIZIO**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **TINIT-CMUFRZ68M11H294N**
- Titolo: **Non disponibile**
- Organizzazione: **Non disponibile**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **2367e58dd79f07cf68efd87a42d9d93a**
- Rilasciato da: **ArubaPEC S.p.A. NG CA 3**
- Usi del certificato: **Non repudiation (40)**
- Scopi del certificato: **1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1**
- Validità: dal **23/04/2019 alle 02:00:00** al **23/04/2022 alle 01:59:59**
- Stato di revoca: **Il certificato NON risulta revocato**
- Verifica OCSP: Verifica online effettuata in data **25/05/2022 alle 17:00:24**

(Per i dettagli sul certificato dell'autorità emittente fare riferimento a [\[2.A.1.1\]](#))

✔ Il certificato ha validità legale

Il certificato è conforme al regolamento europeo UE 910/2014

Il certificato è conservato dalla CA per almeno **20** anni.

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme al regolamento europeo UE 910/2014

2.A Appendice

Certificati delle autorità radice (CA)

2.A.1.1 Dettagli Certificato

- Common Name: **ArubaPEC S.p.A. NG CA 3**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **Non disponibile**
- Titolo: **Non disponibile**
- Organizzazione: **ArubaPEC S.p.A.**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **6cad805e30383cc586f31fab2f6e95f7**
- Rilasciato da: **ArubaPEC S.p.A. NG CA 3**
- Usi del certificato: **CRL signature, Key certificate signature (6)**
- Scopi del certificato: **1.3.6.1.4.1.29741.1.1**
- Validità: dal **22/10/2010 alle 02:00:00** al **23/10/2030 alle 01:59:59**